



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma 15 Aprile 2014
SR/ prot. N°03106

Spett.li
Comitati Regionali Fise
Loro Sedi

Oggetto: residenza ufficiali di gara

Al fine di disciplinare ed uniformare in maniera inequivocabile le competenze territoriali degli ufficiali di gara, si precisa che per residenza si deve intendere quella anagrafica. Pertanto l'art. 7 capoverso "i" del Regolamento ufficiali di gara va "la residenza è anagrafica". Si precisa inoltre che il ruolo di giudice regionale è stato istituito con la volontà preminente di consentire ai Comitati regionali di continuare a formare i giudici per la propria Regione, senza richiedere requisiti elevati già in partenza (si richiede infatti il solo Brevetto), salvaguardando e programmando, al contempo, la crescita tecnica dei quadri federali richiedendo almeno il I Grado discipline olimpiche, per il proseguimento della carriera a livello nazionale.

Cordiali saluti

IL VICE COMMISSARIO ALLO SPORT
Col. Max André Barbacini

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 0683668467 F. 06 83 66 84 86 W formazione@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it
